

1549/14  
rec. 1846

Tribunale di Napoli  
Articolazione Territoriale di Casoria



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Casoria,  
in composizione monocratica, in persona del dott. Giuliano Tartaglione,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 991/2008 R.G.A.Cont. e vertente

TRA

L.S.

ATTORE

BANCA SPA

E

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da illegittima segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia


Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola

Dr. Giuliano Tartaglione

Foglio 1 di 12





Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

## DELLA DECISIONE<sup>1</sup>

Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, L.S. conveniva in giudizio la BANCA SPA per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'erronea segnalazione del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Invero, assumeva l'attore che fino al dicembre 2006 la ALFA S.r.l. - società di cui era socio unico nonché amministratore e quindi liquidatore - era stata legata alla convenuta da un rapporto di conto corrente, sulla base del quale la Banca aveva concesso alla società correntista varie linee di credito necessarie all'esercizio delle sue attività di impresa. A fronte della concessione di tali linee di credito la convenuta aveva ottenuto la garanzia personale del L.S., che si è estesa unitamente al rapporto principale alla data indicata del dicembre 2006, data in cui le parti addivenivano ad una transazione pienamente liberatoria, per la somma di € 44.000,00.

L'attore si duole che la convenuta, nonostante l'estinzione del rapporto garantito, abbia illegittimamente continuato a segnalare mensilmente alla Centrale dei Rischi l'esistenza di un rapporto di garanzia a carico di L.S. (fideiussione *omnibus* con la quale L.S. garantiva l'obbligazione principale della ALFA S.r.l. entro il massimale di € 363.000,00). Tale condotta, da inquadrare nello schema della responsabilità da inesatte informazioni (tipica della banca), riconducibile a sua volta alla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., avrebbe causato all'attore un danno patrimoniale e non patrimoniale da considerare *in re ipsa* e quindi non bisognevole di prova.

Sul punto l'attore precisava che, a causa della erronea segnalazione, si era visto negare il consenso alla stipulazione di un contratto di leasing immobiliare da parte di alcune società finanziarie interpellate per realizzare l'operazione su di un immobile di sua proprietà. La stipulazione del contratto sarebbe divenuta possibile soltanto successivamente alla rettifica della segnalazione, giacché il rifiuto originario alla

<sup>1</sup> Ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 69/2009 applicabile al presente procedimento in virtù dell'art. 58 comma 2 legge 69/2009.

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola

Dr. Giuliana Tartaglione

Pagina 2 di 12





Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

stipulazione avrebbe come sola motivazione l'esistenza della segnalazione in questione nella Centrale Rischii, indicativa della già ingente esposizione del L.S. Pertanto, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito, identificato, da un lato, con l'aumento del costo del denaro registrato nel periodo compreso tra il primo rifiuto di stipulazione del leasing e la sua effettiva stipulazione (non è dato sapere se avvenuta nel frattempo); dall'altro, con il c.d. danno da reputazione commerciale, legato alla qualità di imprenditore rivestita dall'attore e alle ripercussioni negative che una segnalazione nella Centrale Rischii può avere nel contesto imprenditoriale in cui ci si trova ad operare, non solo riguardo al periodo in cui la segnalazione è stata attiva, bensì anche in futuro per effetto della sua ormai acquisita conoscenza. L'attore chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale identificato con la lesione dell'immagine e dell'onore agli occhi dei consociati. I descritti danni, patrimoniali e non, sarebbero da considerare *in re ipsa* e liquidabili equitativamente dal giudice.

Si costituiva in giudizio BANCA CREDITO ITALIANO S.p.a., la quale resisteva agli assunti attorei sostenendo, in primo luogo, l'obbligatorietà della segnalazione alla Centrale dei Rischii delle garanzie personali prestate all'intermediario segnalante, richiamando a sostegno la normativa di riferimento.

In secondo luogo, la convenuta contestava che la segnalazione per cui è causa potesse considerarsi di per sé sola produttiva del pregiudizio allegato dall'attore, in quanto da un lato, nel periodo compreso tra il 31.3.2007 e il 29.2.2008 L.S. era risultato segnalato non solo dalla convenuta per la fidejussione di € 363.000,00, bensì anche dalla BANCA BETA per delle linee di credito attivate presso la stessa. Dall'altro, la fidejussione in parola è stata segnalata, conformemente alle istruzioni dettate in materia dalla Banca d'Italia, con il codice 61 relativo allo stato del rapporto. Tale codice identifica la "garanzia non attivata" che, secondo la convenuta, agli occhi di uno degli operatori qualificati del sistema creditizio (gli unici aventi accesso alla banca dati della Centrale Rischii) non può destare allarme, in quanto la stessa può essere letta come se la garanzia "non fosse mai stata rilasciata" e, pertanto,

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola  
Dr. Giuliano Tortorello  
Pagina 3 di 12

Ex Parte Creditoris  
Rivista di Informazione Giuridica





*Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria*

nessuna "posizione di rischio" sarebbe stata segnalata al sistema da parte della convenuta (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). La convenuta precisava, altresì, che un problema di affidabilità del L.S. agli occhi del mercato creditizio si sarebbe potuto porre solo se la segnalazione fosse avvenuta in base al codice 62 "garanzia attivata con esito negativo", che identifica l'ipotesi in cui l'escussione della garanzia a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale sia stata infruttuosa, denotando perciò l'inadempimento del garante segnalato nella Centrale dei Rischi. Inoltre, la convenuta aggiungeva che nessuna comunicazione errata era stata effettuata dalla banca in qualità di intermediario, in quanto lo stato si fatto della garanzia prestata dall'attore corrispondeva alla "garanzia non attivata".

Quanto, invece, alla condotta omissiva consistita nel non aver cancellato tempestivamente la segnalazione, essa sarebbe il frutto di un mero disagio, che non ha avuto alcuna conseguenza sulla capacità patrimoniale del segnalato, con ciò implicitamente contestando in radice la configurabilità di una sua responsabilità da inesatte informazioni.

Per quanto attiene poi all'allegato danno, la convenuta contestava che ci fosse prova della mancata concessione del finanziamento (leasing) a causa della segnalazione effettuata, in quanto le cause della mancata stipulazione avrebbero potuto essere altre, soprattutto alla luce della richiamata difesa secondo cui la banca non avrebbe segnalato alcuna posizione di rischio. La convenuta contestava poi il denunciato aumento del costo del denaro (secondo la convenuta non vi sarebbe stato nessun aumento) nonché il danno all'immagine e all'onore (in quanto l'accesso alla banca dati della Centrale Rischi è consentito soltanto a soggetti abilitati e non alla generalità dei consociati).

Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea.

Espletata l'istruttoria con l'escussione di un teste, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2013.

La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Come è noto, la Centrale dei Rischi, istituita presso la Banca d'Italia con delibera CICR del 16 maggio 1962, è un sistema informativo che accentra le informazioni sugli

*R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola*

*Dr. Giuliano Tartaglione*

*Pagina 4 di 12*



affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell'indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (c.d. posizione globale di rischio). Tale sistema di raccolta e diffusione di dati presso un numero limitato di soggetti è organizzato e gestito dalla Banca d'Italia, che fornisce agli intermediari segnalanti un'informativa utile per la valutazione del c.d. «merito di credito» della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi sono le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 t.u.b. e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui, rispettivamente, agli artt. 107 e 107 t.u.b., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma (come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 6.7.1994 e successive modificazioni); i debitori segnalati sono i clienti di tali soggetti, allorquando si configurino determinati presupposti espressamente individuati dalla disciplina e che in parte verranno descritti nel prosieguo.

La materia è regolata da una serie di disposizioni, di carattere legislativo ma non solo, e in particolare:

- dall'art. 53, comma 1, lett. a), t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale concernenti il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- dall'art. 67, comma 1, lett. b), t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- dall'art. 107, comma 2, t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale contemplato in tale articolo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

*R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola*

*Dr. Giuliano Tartaglione*

*Pagina 5 di 12*





Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

- dall'art. 51 t.u.b., il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- dalla delibera CICR 29 marzo 1994 (pubblicata in G.U. n. 91 del 20.4.1994), che detta i principi generali relativi al servizio di centralizzazione dei rischi identificati nel carattere riservato, nell'obbligo di riservatezza a carico degli intermediari partecipanti al servizio verso qualsiasi soggetto estraneo a tale sistema, nel diritto di accesso ai propri dati personali a favore delle persone censite nelle anagrafi della Centrale rischi;
- dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» con i relativi aggiornamenti;
- dal d. lgs. n. 196/2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Come precisato dalla Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991: «L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio», mediante lo scambio di «informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati» (cfr. Cap. I, Sez. I, § 2).

Il servizio di centralizzazione dei rischi tutela i soggetti partecipanti dal rischio di credito, particolarmente rilevante per soggetti la cui attività principale è proprio quella creditizia.

La Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, delinea le modalità di rappresentazione dei rischi, operando una classificazione delle segnalazioni. In particolare, la tipologia di segnalazione di rischi più studiata, poiché più frequentemente oggetto di giudizio, è quella dei crediti per cassa c.d. «in sofferenza».

L'iscrizione nella banca dati del nominativo di un soggetto cui sia riconducibile un debito in sofferenza comporta conseguenze, anche gravi, sull'accesso al credito bancario o sul mantenimento in essere dello stesso.

È dunque, sulla responsabilità per i danni derivati in capo ai soggetti segnalati a seguito di una segnalazione «a sofferenza» erronea o comunque illegittima che la

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola

Dr. Giulio Tartaglione

Paragrafo 6 di 12



giurisprudenza si è ripetutamente espressa.

Per quanto attiene all'individuazione dei presupposti che legittimano la segnalazione di un credito in Centrale Rischi come « in sofferenza », la giurisprudenza sembra essersi attestata sull'orientamento (prevalente) per cui si richiede la sussistenza di uno stato di decozione non transitorio, sebbene non equiparabile all'insolvenza, da accertarsi a seguito di una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente (cfr. Cass., 24 maggio 2010, n. 12626 nonché Trib. Milano, 17 marzo 2004). A quest'orientamento si contrapponevano opinioni che non ritenevano necessaria una valutazione globale del patrimonio del soggetto segnalato (cfr., ad esempio, Trib. Padova, 5 aprile 2004). La segnalazione inoltrata in assenza di tali presupposti determina la responsabilità della banca e.d. da falsare non corrette informazioni che, allorquando esiste un rapporto banca-cliente di natura contrattuale (cfr. Trib. Mantova, 27 maggio 2008). La giurisprudenza è, peraltro, compatta nel ritenere che il danno (quantomeno nella sua componente non patrimoniale) discendente dalla illegittima segnalazione *de qua* sia *irreversibile* e, pertanto, il segnalato sia esonerato dalla relativa dimostrazione (cfr. Trib. Bari, 23 luglio 2010).

Tuttavia, nella vicenda per cui è causa, non ricorre un'ipotesi di segnalazione di un credito « in sofferenza », bensì quella, sensibilmente diversa, di segnalazione di una garanzia personale prestata a favore dell'intermediario entro il limite una certa somma.

L'obbligo normativo avente ad oggetto tale tipologia di segnalazione discende dalle richiamate Istruzioni per gli intermediari creditizi contenute nella Circolare n. 139, la quale al capitolo 2, sez. II, § 3 (titolato Garanzie ricevute) prevede che gli intermediari comunichino alla Centrale Rischi le garanzie reali e personali rilasciate a loro favore e, segnatamente, tra le altre, le garanzie personali di "prima istanza". La disciplina in questione testualmente stabilisce che « l'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente: in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa. In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola

Dr. Giuliano Tortaglione

Pag. 7 di 12

Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

segnalazione deve permanere nella categoria di censimento garanzie ricevute indicando nello stato del rapporto "garanzia attivata con esito negativo" - finto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa. Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito».

Dalla lettura degli atti processuali non risulta contestato quanto sostenuto dall'attore nell'atto di citazione in merito alla seguenti circostanze: a) l'esistenza di un rapporto di conto corrente tra la ALFA S.r.l. e BANCA S.p.a. fino al dicembre 2006; b) la prestazione di una garanzia fideiussoria con massimale di € 363.000,00 collegata al rapporto principale scaturita dalle linee di credito aperte nell'ambito del detto rapporto di conto corrente; c) l'estinzione del rapporto principale mediante un accordo transattivo per la somma di € 44.000,00 a far data dal dicembre 2006; d) l'effettuazione da parte della convenuta di segnalazioni errate per il periodo successivo all'estinzione del rapporto debitorio (cfr. pagg. 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta ove si afferma che non aver cancellato tempestivamente la segnalazione rappresenta un "mero disagio" dell'intermediario, che non ha alcuna conseguenza ed incidenza sulla capacità patrimoniale del segnalato).

Dalla documentazione versata in atti, poi, risulta che la convenuta abbia inviato quietanza di pagamento datata 20.12.2006 alla ALFA S.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto il richiesto versamento di € 44.000,00 a transazione della esposizione costituita dal saldo debitorio sul conto corrente intestato alla medesima società. Risulta anche che la convenuta, in risposta ad una missiva indirizzata dall'attore per richiedere la cancellazione delle segnalazioni ritenute illegittime, abbia riconosciuto in data 9.7.2008 che a far data dal febbraio 2007 (data in cui si considera ripristinata la posizione debitoria della ALFA S.r.l. mediante accordi transattivi) le segnalazioni effettuate debbano ritenersi "disguidate" (con ciò volendo intendere, ritiene lo scrivente, che siano state frutto di un disagio), precisando di aver

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola  
Dr. Giuliano Partaglione  
Pagina 8 di 12



Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

provveduto a cancellare le dette segnalazioni. Risulta, infine, che almeno fino al settembre 2008 l'attore sia risultato segnalato nella Centrale dei Rischi per la fidejussione concessa con massimale di € 363.000,00.

Pertanto, alla luce di tali risultanze, è indubitabile che la convenuta abbia illegittimamente continuato a segnalare il nominativo dell'attore alla Centrale dei Rischi, in quanto ciò facendo ha violato la disposizione della richiamata Circolare della Banca d'Italia n. 139 laddove prevede che «le garanzie richieste non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante: la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito».

Ciò determina, di conseguenza, il configurarsi di una responsabilità della banca da inesatte informazioni che correttamente l'attore ha ricondotto nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante la mancanza di un rapporto contrattuale tra la convenuta e l'ALFA S.r.l., da un lato, e tra la convenuta e l'attore, dall'altro, nel periodo delle segnalazioni illegittime (a tale conclusione si giunge a seguito della illegata estinzione del rapporto di conto corrente inizialmente esistente tra la convenuta e la ALFA S.r.l., con conseguente effetto estintivo del rapporto di garanzia, fatto non contestato dalla convenuta).

Tuttavia, se è ben vero che si configuri un fatto ingiusto in quanto *contra ius* e *sine iure*, è necessario valutare se nel caso di specie si configuri un danno patrimoniale e non, e se questo sia causalmente ricollegabile al descritto fatto ingiusto.

Ora, è corretto affermare che nel caso di illegittima segnalazione di un credito come «in sofferenza» nella Centrale dei Rischi parte della giurisprudenza abbia sostenuto (almeno per il danno non patrimoniale) che il danno conseguente a tale tipo di segnalazione vada considerato *in re ipsa* e che, pertanto, il danneggiato sia dispensato dal provare il danno e il relativo nesso di causalità. Tanto vale in particolare per il danno all'immagine e all'onore. Ciò non vale, invece, per il danno patrimoniale, rispetto al quale non può non essere richiesta la prova del danno subito e del relativo nesso di causalità.

È altrettanto corretto affermare, però, che il caso che ci occupa, a ben vedere, è molto

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola  
Dr. Giuseppe Tartaglione  
Pagina 9 di 12



Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Caserta

diverso da quello della segnalazione di un credito "in sofferenza", in quanto la segnalazione di una garanzia fideiussoria attiva per la somma di € 363.000,00, lungi dal segnalare le difficoltà di adempimento del soggetto segnalato, rende noto agli operatori del mercato creditizio unicamente che il nominativo segnalato possa potenzialmente dover far fronte ad una esposizione futura pari al massimale della garanzia, in caso di inadempimento del debitore principale.

Tale essendo la rilevanza della segnalazione di una "garanzia non attivata" (chiaramente più favorevole di quella "garanzia attivata con esito negativo", che esprime l'inadempimento del garante), ritiene questo giudice di dover escludere in radice la configurabilità di un danno non patrimoniale, giacché il danno alla reputazione commerciale (che va innanzitutto considerato nella sua componente non patrimoniale, per poi cogliere le eventuali ricadute patrimoniali del discredito subito) è concettualmente incompatibile con la prestazione di una garanzia personale, dato che, contrariamente al segnalato credito in sofferenza, non è indicativa della difficoltà del debitore segnalato di far fronte alle proprie obbligazioni, bensì della capacità patrimoniale necessaria a garantire un'obbligazione altrui entro i limiti del massimale (con ciò venendo meno la possibilità di ragionare su ricadute patrimoniali pregiudizievoli). Così come deve essere escluso il danno all'immagine e all'onore, non solo per tutto quanto appena detto circa il valore positivo connesso alla prestazione di una garanzia personale, ma anche in considerazione del fatto che l'accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi è consentito solo ai soggetti abilitati e non alla generalità dei consociati (nel senso dell'esclusione, in tale caso, di un danno alla reputazione personale, e, in generale, di un danno non patrimoniale *in re ipsa* v. decisione n. 5092 del 10.10.2013 del collegio ABF di Roma).

Venendo quindi all'esame della configurabilità di un danno patrimoniale, l'attore allega di non aver potuto concludere un'operazione di leasing immobiliare per il rifiuto oppostogli dalle società finanziarie interpellate a causa della segnalazione in Centrale dei Rischi per una garanzia personale prestata per un ingente importo. Fornisce prova delle difficoltà incontrate e delle motivazioni dei rifiuti ricevuti mediante le

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola  
Dr. Giulio Tartaglione  
Pag. 10 di 12



Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

dichiarazioni dell'unico teste escusso durante il giudizio (di cui si prendevano in esame unicamente le risposte non valutative), il quale ha riferito che effettivamente l'ingente somma per la quale la garanzia era stata prestata (il teste riferisce non correttamente che si tratti di € 350.000,00) costituì un ostacolo determinante all'ottenimento del finanziamento richiesto, in quanto il L.S., a causa della detta fideiussione, risultava già significativamente esposto. L'attore, inoltre, descrive il danno patrimoniale subito riferendosi all'aumento del costo del denaro intervenuto dalla data della richiesta di finanziamento (finanziamento negato per le ragioni appena chiarite) fino alla sua effettiva concessione (che dalla prospettazione attorea non sembra essere ancora avvenuta).

Ritiene questo giudice che il danno descritto non è stato provato.

Invero, l'allegazione attorea riguarda l'aumento del costo del denaro, ma non chiarisce in primo luogo se tale maggior costo sia stato sostenuto con l'effettiva stipulazione di un leasing immobiliare. È appena il caso di precisare che il danno patrimoniale risarcibile deve consistere in un danno emergente (effettiva diminuzione patrimoniale) o in un lucro cessante (mancato guadagno), ma dai fatti allegati e provati non emergono elementi sufficienti a far ritenere che ci sia stata una diminuzione patrimoniale, né tantomeno emerge la prova di un mancato guadagno che, a ben vedere, non costituisce nemmeno oggetto di allegazione.

Pertanto, in conclusione, la domanda *in parte qua* va rigettata perché sfornita di prova.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Articolazione Territoriale di Casoria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L.S.

- con contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Rigetta la domanda;
- b) Condanna L.S. al pagamento, a favore di BANCA SPA, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, delle spese processuali, che liquida in € 2.250,00 per compensi professionali,

R.G.A.C. 991/2008 ex Sezione distaccata di Afragola

Dr. Giudizio Tartaglione

Pagina 11 di 12



Tribunale di Napoli  
Articolazione territoriale di Casoria

oltre IVA e Cpa come per legge.

Casoria 11 dicembre 2013

Il Giudice  
dott. *Giuliano Turtagliano*

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Giuseppe Di Leone, magistrato ordinario in tirocinio mirato nominato con D.M. 8.6.2012.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 31 GEN 2014  
X SEZIONE CIVILE  
IL CANCELLIERE  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Rosaria BONELLI

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATTA DI CASORIA  
Depositata in cancelleria  
il 11 DIC 2013  
E. G. BONELLI

Ex Parte Creditoris  
Rivista di Informazione Giuridica

